

Domanda di concordato preventivo con riserva - Rinuncia dell'istante -  
Richiesta di fallimento depositata dal P.M. - Ammissibilità - Ragioni.

La rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al P.M., prima che il tribunale dichiari l'inammissibilità della detta domanda, di avanzare una richiesta di fallimento dell'imprenditore, in ragione della ritenuta sua insolvenza di cui sia venuto a conoscenza a seguito della comunicazione ex art. 161, comma cinque, l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 (Rv. 655352 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 069](#),  
[Cod Proc Civ art 070](#), [Dlgs 14 2019 art 037](#), [Dlgs 14 2019 art 038](#),  
[Dlgs 14 2019 art 054](#), [Dlgs 14 2019 art 041](#), [Dlgs 14 2019 art 040](#),  
[Dlgs 14 2019 art 085](#), [Dlgs 14 2019 art 044](#), [Dlgs 14 2019 art 087](#),  
[Dlgs 14 2019 art 046](#), [Dlgs 14 2019 art 047](#)